

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo VII - Del pagamento dell'indebitato

Art. 2040 Rimborso di spese e di miglioramenti

Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli [articoli 1149, 1150, 1151 e 1152](#).